



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

Codice Ente: 10817 1
COPIA

**DELIBERAZIONE DEL
Commissario straordinario**
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

n° **11** del **31.12.2025**

OGGETTO:

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ISOLA DOVARESE,
PESSINA CREMONESE E VOLONGO PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI
RESIDENTI NEI RISPETTIVI TERRITORI ANNO SCOLASTICO
2025/2026 DAL 01.01.2026.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **14.30**, in video conferenza ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica" approvato con delibera di C.C. n. 18 del 24/06/2024.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Saleri il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. protocollo n. 34356 del 13 novembre 2025, con il quale il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Volongo ed ha nominato il Dott. Stefano Antonio Musarra, Viceprefetto, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- nei Comuni di Isola Dovarese, Pessina Cremonese e Volongo non sono presenti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria (ad Isola Dovarese solo le classi IV e V) e la scuola secondaria di primo grado, per cui parte degli alunni residenti frequenta i plessi del Comune di Ostiano;
- occorre assicurare il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole nel Comune di Ostiano, nonché garantire il ritorno degli alunni della scuola primaria di Isola Dovarese residenti a Pessina Cremonese ed il servizio di trasporto scolastico rientra tra i compiti istituzionali dei Comuni, come previsto dal D.P.R. n. 616/1977 e successive modificazioni;

VISTO che

-l'art. 3 del D.M. 31.01.1997 e la circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 dell'11.03.1997 prevedono la possibilità che gli scuolabus di un Comune trasportino alunni residenti in altri Comuni previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la disciplina speciale del servizio di trasporto scolastico, recata dal medesimo D.M. 1997, consente l'utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a favore di alunni residenti in Comuni diversi purché vi sia una convenzione tra gli enti;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in materia di convenzioni tra enti locali;

VISTO lo schema di convenzione e il regolamento per lo svolgimento del servizio oggetto della convenzione allegati alla presente deliberazione quali parte integranti e sostanziali;

CONSIDERATO che il servizio è da attivarsi a decorrere dal 01.01.2026 per l'anno scolastico 2025/2026;

RITENUTO di approvarne il contenuto nell'interesse degli alunni residenti nei tre Comuni;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Isola Dovarese, il Comune di Pessina Cremonese e il Comune di Volongo per lo svolgimento del servizio intercomunale di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2025/2026, con decorrenza 01.01.2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il "Regolamento Trasporto Scolastico" che disciplina lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di individuare nel Comune di Isola Dovarese l'Ente capofila per il coordinamento del servizio.
4. Di demandare ai Sindaci dei Comuni aderenti la sottoscrizione della convenzione.
5. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal servizio saranno ripartiti secondo i criteri previsti dall'art. 6 della convenzione e imputati ai rispettivi bilanci comunali.

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

Codice Ente: 10817 1
COPIA

n° **11** del **31.12.2025**

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n° 267/2000 sulla
proposta di deliberazione:**

OGGETTO:

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ISOLA DOVARESE,
PESSINA CREMONESE E VOLONGO PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI
RESIDENTI NEI RISPETTIVI TERRITORI ANNO SCOLASTICO
2025/2026 DAL 01.01.2026.**

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Stefano Antonio Musarra

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Saleri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, T.U.E.L n. 267/2000.

Volongo, li 04/03/2026

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Paola Saleri

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Volongo, li 04/03/2026



L'Istruttore amministrativo delegato
Dott.ssa Francesca Premi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000.

Volongo, li ____/____/____



Il Segretario Comunale

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ISOLA DOVARESE, PESSINA CREMONESE
E VOLONGO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A
FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEI RISPETTIVI TERRITORI – ANNO SCOLASTICO
2025/2026 DAL 01.01.2026

Allegato alla delibera di CSC n. 11 del 31/12/2025
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Paola Saleri

L'anno duemilaventicinque, addì ----- del mese di ----- Tra

Il Comune di Isola Dovarese, rappresentato dal Sindaco, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in _____;

Il Comune di Pessina Cremonese, rappresentato dal Sindaco, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via _____;

Il Comune di Volongo, rappresentato dal Sindaco, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in _____;

PREMESSO che:

- nei Comuni di Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Volongo non sono presenti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria (ad Isola Dovarese solo le classi IV° e V°) e la scuola secondaria di primo grado, per questo parte degli alunni residenti in questi Comuni sono stati iscritti dalle famiglie al plesso di Ostiano;
- occorre assicurare il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole nei comuni di Ostiano e garantire il ritorno degli alunni della scuola Primaria di Isola Dovarese residenti a Pessina Cremonese;
- il servizio di trasporto scolastico rientra nei compiti istituzionali dei Comuni come previsto dal D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;
- I Comuni dispongono di uno scuolabus ciascuno, i Comuni di Isola Dovarese e di Pessina Cremonese dispongono rispettivamente di due e di un dipendente adibito al servizio di autista scuolabus;

l'art. 3 del D.M. del 31.01.1997 (pubblicato nella G.U. n. 48 del 27/02/1997) e la circolare del Ministero dei Trasporti dell'11 marzo 1997 n. 23 prevedono che gli scuolabus di un Comune possano trasportare alunni residenti nel territorio di un altro Comune previa stipulazione di apposita convenzione tra i Comuni medesimi, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 precisando che per singoli casi è sufficiente l'autorizzazione del Sindaco del Comune in cui dimora l'alunno o il bambino;

- La disciplina speciale del servizio di trasporto scolastico è recata dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997 che, all'articolo 3, detta le disposizioni in tema di utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi, consente, in particolare l'art. 1 prevede che possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i mini scuolabus:

- a) alunni e bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui nome il veicolo è immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti;
- b) alunni e bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo è immatricolato, frequentanti scuole site in altri comuni, qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola;
- c) alunni e bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, «a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142» (ora art. 30 TUEL).

- nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio e all'accesso alle strutture scolastiche da parte degli utenti, è dunque opportuno promuovere una rete di reciproche collaborazioni tra Comuni al fine di affrontare, con efficienza, efficacia e razionalità le problematiche del trasporto riferite ad alunni che frequentano gli istituti scolastici ubicati in Comuni diversi da quello di residenza;

- è altresì opportuno, nell'interesse collettivo e per la maggiore funzionalità del servizio di trasporto scolastico, formalizzare la cooperazione tra i Comuni interessati, approvando uno schema di

convenzione, ai sensi dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000 che disciplini i rapporti tra i Comuni aderenti;

- le convenzioni disciplinano i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso e considerato:

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa vigente, lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico intercomunale tra i Comuni di Isola Dovarese, Pessina Cremonese, e Volongo in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado site nei Comuni di Ostiano e di Isola Dovarese e residenti nei detti Comuni.

Art. 2 – Finalità

La gestione del servizio ha come finalità quello di assicurare il trasporto scolastico, nel rispetto degli accordi di cui alla presente convenzione, a favore degli alunni frequentanti i plessi scolastici di Ostiano nonché garantire il ritorno degli alunni della scuola Primaria di Isola Dovarese residenti a Pessina Cremonese.

Art. 3 – Ente Capofila

L'Ente Comune di Isola Dovarese viene individuato quale capofila della convenzione.

Art. 4 – Criteri organizzativi del trasporto

I tragitti e il numero degli alunni trasportati sono definiti con apposito documento predisposto dal Comune Capofila, previo confronto con i Comuni convenzionati, e potrà subire cambiamenti nel corso dell'anno scolastico in accordo tra le parti della presente convenzione, sentiti gli autisti dei mezzi.

La convenzione opera anche in caso di servizi di trasporto degli alunni per attività didattiche, da espletarsi al di fuori della sede scolastica. In tal caso, come previsto dall'art. 15 del Regolamento, l'istituzione scolastica inoltrerà la richiesta al Comune Capofila che potrà avvalersi dei mezzi e del personale degli altri enti aderenti alla presente convenzione. L'Ente capofila provvederà a richiedere il nulla osta al Comuni di Ostiano, per il transito dei mezzi presso le loro scuole e a concordare il luogo delle fermate.

Nel caso di sospensione, entrata posticipata e/o uscita anticipata delle attività scolastiche (esempio: scioperi, assemblee, ecc...) l'istituzione scolastica avviserà direttamente il Comune Capofila che organizzerà il servizio nel modo ritenuto più opportuno comunicandolo le modifiche apportate alle famiglie degli alunni iscritti.

Il servizio è disciplinato dal Regolamento per il Trasporto Scolastico allegato alla presente Convenzione. Il trasporto degli alunni del Comune di Volongo frequentanti la scuola dell'Infanzia è garantito in correlazione al trasporto degli alunni della scuola primaria e ne segue il calendario scolastico.

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione viene stipulata per l'anno scolastico 2025/2026 (a partire dal 01.01.2026) senza possibilità di tacita proroga. La stessa potrà essere riproposta dai Comuni convenzionati con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali per gli anni scolastici successivi.

Art. 6 – Rapporti finanziari

Ogni Comune della convenzione applica agli utenti del servizio la tariffa autonomamente stabilita, gestendone le modalità di riscossione.

Ogni Comune provvederà ad introitare le rette corrisposte dai rispettivi trasportati.

I Comuni sostengono direttamente e a carico del proprio bilancio i costi dello scuolabus di proprietà e del personale alle proprie dipendenze.

Il Comune Capofila, dopo aver raccolto i costi previsionali dai singoli Comuni, redige un bilancio di previsione di massima del costo dell'intero servizio da comunicare ai Comuni aderenti entro la data di

inizio del servizio.

Terminato l'anno scolastico, indicativamente nel mese di luglio, sempre il Comune Capofila, dopo aver raccolto le spese effettivamente sostenute dai Comuni aderenti, redigerà un rendiconto delle spese sostenute e procederà alla suddivisione dei costi tra i Comuni aderenti.

La suddivisione dei costi avverrà per numero di bambini iscritti imputando a ciascun Comune una quota pari al numero di residenti che fruiscono del servizio tenendo conto delle spese già sostenute direttamente.

Art. 7 – Adesione al servizio da parte di altri Comuni

Il Comune non convenzionato inoltra al Comune Capofila la richiesta di adesione con contestuale autorizzazione allo svolgimento del servizio sul proprio territorio comunale nonché l'impegno a sostenere il costo del servizio ai sensi dell'art. 6 della convenzione.

La richiesta potrà essere accolta dal Comune Capofila solo nel caso in cui tale adesione non comporti una modifica del tragitto stabilito dai Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 4, dell'adesione sarà dato atto ai Comuni convenzionati.

Al Comune aderente, in sede di rendicontazione, sarà imputato il costo del servizio così come stabilito dall'art. 6 in relazione al numero di alunni residenti e fruitori del servizio.

Art. 9 – Recesso e responsabilità

Le parti contraenti possono recedere dal presente accordo allorché vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno portato alla stipula della presente convenzione. Il recesso dovrà essere comunicato con posta certificata agli altri enti almeno tre mesi prima della data in cui si intende far cessare il servizio. I Comuni convenzionati sono responsabili dello scrupoloso rispetto della normativa di legge in materia di trasporto scolastico e di sicurezza dei trasportati.

Art. 10 – Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite, in caso di necessità, da incontri tra i responsabili del servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio convenzionato e la risoluzione di eventuali problemi che dovessero insorgere.

Isola Dovarese, _____

Il Comune di Isola Dovarese il Sindaco Gianpaolo Gansi

Il Comune di Pessina Cremonese il Sindaco Odelio Pari

Il Comune di Volongo il Commissario Straordinario Dott. Stefano Antonio Musarra

ALLEGATO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO

*Relativo allo svolgimento del servizio
di trasporto scolastico a favore degli alunni residenti.*

Approvato con deliberazione di Consiglio n.11 del 31/12/2025

Art.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le scuole infanzia, primaria e secondaria.
2. Il servizio trasporto scolastico è istituito, come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del Diritto allo Studio, per assicurare la frequenza scolastica degli alunni.
3. Il servizio è organizzato dai Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 30 dl TUEL nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge regionale n. 31/1980 e relativa circolare applicativa n. 188/1980, in conformità al D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e alla circolare emanata dal Ministero dei trasporti e della Navigazione 11 marzo 1997 n. 23.
4. Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità, sulla base della normativa vigente e compatibilmente con i vincoli economico-finanziari dei Comuni convenzionati;
5. Il servizio potrà essere esteso agli alunni non residenti, se vi sarà compatibilità con i percorsi già programmati e se ciò non comporterà eccessivo aggravio economico, e comunque solo qualora sussista un accordo con il Comune di residenza dei suddetti alunni.
6. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio, che potrà essere gestito direttamente ai sensi della presente Convenzione o affidato in gestione a terzi, oltre che il tragitto casa/scuola e ritorno, viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi.

Art.2 Iscrizione al servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli utenti di cui all'art. 1. Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la podestà, o da chi ha il minore in affido familiare, o da chi ne fa le veci, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune di residenza. Il modulo dovrà essere inoltrato al Comune di residenza dell'alunno.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata, anche con modalità telematiche, debitamente compilata, ha validità per tutto l'anno scolastico e, con la presentazione della domanda sottoscritta, la famiglia si impegna a rispettare il presente regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento delle tariffe.
3. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione è comunicato annualmente alle famiglie.
4. Le richieste presentate oltre i termini sono accolte solo se giustificate da cambi di residenza, di scuola, o da altri comprovati e validi motivi, avvenuti successivamente alla scadenza fissata e compatibilmente con la disponibilità di posti sullo scuolabus e purché non comportino modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
5. Chi, risultando iscritto al servizio, non lo utilizzasse senza alcuna giustificazione per un periodo di almeno 60 giorni continuativi, verrà sospeso dal servizio e non avrà diritto ad alcun rimborso.
6. La domanda va rinnovata tutti gli anni.
7. La presentazione di una domanda incompleta comporterà la non ammissione al servizio. In tal

caso, all'utente verrà concesso un termine, non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, l'Amministrazione comunicherà il definitivo diniego di ammissione al servizio. Si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis. "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art.3 Calendario

1. Il servizio viene di norma svolto da lunedì a venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano, in funzione del calendario annuale stabilito dalle Istituzioni Scolastiche. Il servizio non è previsto per le entrate intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni. Il normale servizio di trasporto scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.
2. Il servizio ha inizio, di norma, dal primo giorno di scuola e termina l'ultimo giorno previsto dal calendario scolastico. L'avvio del servizio è comunque condizionato dai calendari scolastici che autonomamente attuano le autorità scolastiche per la prima settimana di scuola.

Art.4 Tariffe

1. Le tariffe del servizio e le eventuali agevolazioni sono determinate annualmente con delibera di Giunta da ciascun Comune per quanto di rispettiva competenza per i propri residenti. Ove la Giunta non decida modifiche tariffarie, saranno applicate quelle deliberate con l'ultima delibera approvata.
2. Gli utenti che intendono avvalersi dell'accesso a prestazioni sociali agevolate, dovranno provvedere alla presentazione all'Ufficio Servizi Scolastici dell'attestazione ISEE, in corso di validità.
3. La presentazione dell'attestazione ISEE dovrà essere effettuata annualmente. La mancata presentazione comporta l'applicazione della tariffa massima per tutto l'anno scolastico.
4. Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico dovrà versare, nei termini previsti dal successivo art. 5 co. 2, una tariffa annuale variabile a seconda della collocazione nelle fasce ISEE. Le tariffe vengono stabilite dall'Ente con apposito atto deliberativo e non saranno di norma variate nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

Art.5 Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento sono stabilite autonomamente da ciascun Comune e comunicate ai propri iscritti residenti.
2. Le quote verranno versate direttamente al Comune di residenza.
3. Il pagamento andrà effettuato in due rate la prima entro il 31 ottobre e la seconda entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio (es. utilizzo per alcuni giorni della settimana o per alcuni mesi o per fruizione di sola andata o di solo ritorno).
5. Le rate già versate non verranno rimborsate nel caso di rinuncia all'utilizzo del servizio.
6. In caso di mancato pagamento del contributo, l'Ufficio servizi scolastici del Comune di residenza inviterà la famiglia inadempiente a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni. Persistendo l'inadempienza o in caso di recidiva, si potrà procedere alla sospensione del servizio e, comunque, al recupero delle somme dovute nei modi di legge.
7. Per esigenze di regolarità contabile, non è ammessa compensazione con il pagamento di altri servizi scolastici e/o comunali in generale.

Art.6 Deleghe

1. I genitori o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, in considerazione del grado di autonomia dei minori stessi e dello specifico contesto, possono autorizzarli ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico dalla classe terza della scuola primaria. Gli stessi possono compilare l'apposito modulo di delega per le persone eventualmente delegate al ritiro. La delega potrà essere effettuata solo a favore di soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età.
2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc.), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie ai competenti uffici comunali; il comune declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

Art.7 Criteri di priorità

1. Nel caso che, alla data prevista per il termine di iscrizione, le domande di ammissione al servizio superino il numero di posti disponibili, il Comune formerà una graduatoria che terrà conto dei sotto-elencati criteri di priorità in ordine di applicazione, quali:
 - bambini certificati ai sensi della Legge 104/92;
 - fratelli o sorelle di bambini già iscritti al servizio purché siano residenti nei Comuni convenzionati;
 - ordine di presentazione della domanda dei residenti;
 - residenti in Comuni non convenzionati.
2. Gli stessi criteri di cui al comma 1 saranno utilizzati anche nel caso che, alla data prevista per il termine di iscrizione, ci sia ancora disponibilità di posti, ma esclusivamente per l'assegnazione di questi ultimi.

Art. 8 Piano di trasporto scolastico

1. Il Piano viene predisposto ogni anno ed è articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.
2. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.
3. Il Piano potrà essere modificato solo nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza del presente Regolamento. Pertanto la pianificazione dei percorsi e delle fermate non potrà subire variazioni, salvo per comprovate necessità, ai fini di una migliore offerta del servizio.
4. All'inizio di ogni anno scolastico verrà data comunicazione del Piano all'Istituto Comprensivo.
5. L'Istituto Comprensivo dovrà rivolgersi direttamente al Comune Capofila in caso sorgesse la necessità di apportare modifiche, anche occasionali, del piano di trasporto scolastico. Il Comune Capofila valuterà la richiesta e modificherà il piano di trasporto avendo cura di avvisare gli accompagnatori del servizio e le famiglie.

Art. 9 Variazione dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio

1. I tempi di percorrenza previsti potranno subire eccezionalmente variazioni indipendenti dalla volontà dei Comuni convenzionati. Eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Ente.

Art. 10 Comunicazioni con le famiglie

1. il Comune di Capofila, nello spirito di massima collaborazione e disponibilità con le famiglie, comunicheranno tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.
2. La rinuncia al servizio va comunicata tempestivamente, per iscritto al Comune di residenza e, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto per l'anno scolastico successivo. Chi, senza avere mai utilizzato il servizio, rinuncia formalmente entro i 20 (venti) giorni, dall'inizio del servizio, in quanto gli stessi non corrispondono alle proprie aspettative ed esigenze, non è tenuto al pagamento di alcuna quota.
3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, al Comune di residenza, che provvederà all'aggiornamento.

Art. 11 Condizioni d'uso

1. I genitori o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori, fino alla frequenza del secondo anno della Scuola Primaria, presso i punti di raccolta programmati (fermate) agli orari stabiliti.
2. L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento. I bambini utenti del

servizio dovranno pertanto mantenere un comportamento educato, corretto e rispettoso, non dovranno disturbare l'autista, per motivi di sicurezza non dovranno alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento; solo ad automezzo fermo gli alunni sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui l'autista non può essere responsabile.

3. Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.
4. Gli autisti dello scuolabus devono vigilare gli alunni, provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente al Comune di residenza - Ufficio Servizi Scolastici e alle famiglie coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato.
5. Gli autisti dello scuolabus non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari e a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito. Possono in ogni caso interrompere la guida qualora ritenessero che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.
6. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati ai trasportatori.

Art. 12 Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto per i bambini della scuola dell'infanzia se il servizio è attivo.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.
3. Saranno garantiti i servizi di trasporto e di accompagnamento necessari all'accesso e alla frequenza dell'alunno certificato, ai sensi della L. 104/1992, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Art.13 Sicurezza e responsabilità

1. Il personale adibito al trasporto scolastico è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
2. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Nei casi in cui il genitore o l'esercente la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, o chiunque delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del minore, l'alunno non verrà fatto scendere e verrà portato presso la sede operativa del Comune di residenza al termine del servizio di trasporto, con spese di sorveglianza a carico della famiglia.
3. Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, la famiglia, previa diffida formale degli uffici a che non si ripeta l'evento, non potrà più usufruire del servizio per il trasporto del proprio figlio.

Art.14 Cause di sospensione del servizio

1. Il Comune di residenza si riserva la facoltà di revocare l'ammissione al servizio del minore nei seguenti casi:
 - comportamento scorretto ed indisciplinato a bordo del mezzo di trasporto, che possa, a giudizio insindacabile del conducente/assistente, provocare danni o mettere a repentaglio l'incolumità dei trasportati;
 - assenza del genitore o suo delegato alla fermata dello scuolabus durante la tratta del ritorno per più di due volte;
 - mancato pagamento del servizio.
2. Il provvedimento di sospensione è adottato, previa comunicazione scritta all'utente relativa al fatto contestato e acquisite le relative controdeduzioni, a far data dal settimo giorno di scuola successivo alla notifica dello stesso.
3. L'adozione del provvedimento sarà comunicata per conoscenza al Dirigente Scolastico.

Art. 15 Altri servizi di trasporto

1. Le uscite didattiche richieste all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune Capofila vedere art. 4 convenzione, entro il mese di novembre, sono autorizzate nel numero massimo per ogni classe determinato annualmente. Potranno essere effettuate tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L'Ufficio concederà l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi e del personale secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni.
- Art.16 Dati personali
1. L'Ufficio Servizi Scolastici dei Comuni convenzionati utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
 2. Ai genitori, in fase di istanza del servizio di trasporto scolastico, verrà fornita l'informativa di cui art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Art.17 Foro competente

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente Regolamento sarà competenza esclusiva del Foro di Cremona.

Art.18 Decorrenza – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 a partire dall'01.01.2026 per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni residenti.
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.